



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponate 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 24 DEL 21-08-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANNA FRAIOLI DAL 28.09.2022 AL 30.06.2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di agosto in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

DATO ATTO che con Decreti del Commissario Straordinario Liquidatore:

- n. 01 del 12/01/2024, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- n. 02 del 12/01/2024, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 4 del 01.07.2024 di proroga della nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;

PRESO ATTO:

- del Decreto del Commissario Liquidatore n. 11 del 30.08.2022 con il quale la dipendente del Comune di Falvaterra, Sig.ra Anna Fraioli, è stata autorizzata allo svolgimento di un servizio aggiuntivo per n. 12 ore settimanali presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni di Pico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nel periodo dal 28.09.2022 al 31.12.2023;
- della conseguente proroga autorizzata per la prosecuzione dell'utilizzo presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni di Pico, nei termini di cui sopra, della Sig.ra Anna Fraioli per un massimo di n. 12 ore settimanali, relativamente al periodo dal 25.01.2024 al 30.06.2024;

- del Decreto del Commissario Liquidatore n. 9 del 27.06.2024 con il quale alla dipendente del Comune di Falvaterra, Sig.ra Anna Fraioli, è stata rinnovata l'autorizzazione allo svolgimento di un servizio aggiuntivo per n. 12 ore settimanali presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni di Pico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, nel periodo dal 01.07.2024 al 31.12.2024;

VISTI:

- l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che così dispone: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) i consorzi tra enti locali (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";

- l'orientamento applicativo A.R.A.N. del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "in materia il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in quanto:" introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3", che inoltre lo stesso Consiglio ha sottolineato che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale;

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro"; "purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali";

- L'art. 14 CNL del 22 gennaio 2004, che prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse,

gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale è passibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

RICHIAMATA la pronuncia della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Basilicata, che con la deliberazione del 19 settembre 2019, n. 58 ha precisato che il rimborso delle spese di viaggio ai dipendenti utilizzati da Comuni fino a 5.000 abitanti, unioni, consorzi e comunità montane, ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n. 311/2004, può essere previsto dai regolamenti a condizione di rispettare complessivamente i vincoli dettati dal D.L. n. 78/2010 in questa materia;

CONSIDERATO che, come indicato dall'Aran nel parere 1246 "il riferimento anche all'art.41, comma 4, del CCNL del 14.9.2000 consente di ritenere che la disciplina contrattuale abbia inteso consentire al dipendente utilizzato tempo parziale anche l'uso del mezzo proprio, ovviamente nel rispetto delle generali condizioni e dei precisi limiti stabiliti dal medesimo 41, comma 4, per la generalità del personale...."

CONSIDERATO, inoltre, che nel medesimo parere l'Aran specifica che "Tuttavia, in relazione alla possibilità di ulteriore applicazione della disciplina dell'art. 14, comma 6 del CCNL del 22.1.2004, occorre tenere conto delle rigorose e restrittive previsioni che l'art.6, comma 12, della legge n.122/2010 ha dettato in materia di trattamento di trasferta dei pubblici dipendenti, con particolare riferimento proprio all'uso del mezzo proprio";

VISTO l'art. 23 comma 4 del CCNL del 16.11.2022 che testualmente recita: Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

VISTA la richiesta di rimborso pervenuta a questo Ente e acquisita al Prot. n. 474 del 13.08.2024 e la tabella di calcolo presentata dal dipendente in convenzione, relativa alle spese sostenute dal 28.09.2022 al 30.06.2024;

VISTA la richiesta di rimborso spese di viaggio a questo Ente e acquisita al Prot. n. 474 del 13.08.2024 relativamente al periodo dal 28.09.2022 al 30.06.2024, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione il rimborso è ammontante a complessivi € 893,92;

RITENUTO provvedere in merito;

VISTO il bilancio 2024/2026 anno 2024;

ATTESTATA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. Di liquidare alla dipendente Sig. Anna Fraioli la somma di € 893,92 a titolo di rimborso di spese di viaggio relativa al periodo 28.09.2022 al 30.06.2024;
3. Di liquidare alla dipendente Sig.ra Anna Fraioli la somma di € 893,92 a titolo di rimborso di spese di viaggio relativa al periodo 28.09.2022 al 30.06.2024 e di emettere relativo mandato;
4. Di imputare la spesa di € 893,92 che discende dal presente provvedimento all'intervento 1010301 del bilancio di previsione 2024/2026 anno 2024.
5. Di stabilire che le attività inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 36 e s.m.i.;
6. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 241/1990;
7. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet;
8. che è inserita nel registro delle determinazioni;
9. che è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
10. viene trasmessa, per via telematica, in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Data, 21-08-2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
EMANUELA LOMBARDI

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*